

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 14.02.2023

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PERUGIA

Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica.

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ed, in particolare, gli articoli 7,12, 14 , 18 , 20 ;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23/01/2020, ai sensi dell'art.2, comma 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 del 24.07.2013 , del 22/07/2015 e del 09/12/2020, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determina n. 3888 del 23 dicembre 2022, con la quale il Segretario Generale sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2023, approvato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2022, ha autorizzato i Dirigenti degli Uffici Territoriali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed aggiornato alla data del 16/05/2018, in particolare gli articoli 9, 10 in materia di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (spending review), che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che, in base all'art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della L. n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento in conformità all'art. 5 Legge 241/90 e s.m.i.

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PRESO ATTO che è attiva dal 10/02/2023 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 20", stipulata dalla Consip SpA con la società A2A Energia S.p.A. con sede in Milano Corso di Porta Vittoria 4 aggiudicataria del lotto geografico n.9 per le regioni Umbria e Marche;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e dei servizi connessi, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell'energia senza alcun onere gestionale aggiuntivo;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica n. 20", si prevede una spesa annua di € 15000,00;

VISTO che la società A2A Energia S.p.A., per l'effetto della suddetta convenzione Consip, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in Perugia via Corcianese n. 236 e n. 218/g, alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti;

CONSIDERATO che, come previsto nella Convenzione, il contratto avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/05/2023;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 della l. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società A2A Energia S.p.A., alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. **92886368E8** e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n. **ZA839EDA99**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili” dell’Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l’art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI; la Convenzione “Energia elettrica 20” per il lotto 9, stipulata tra Consip e A2A Energia S.p.A. ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell’Ente; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella riunione del 14 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni ;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 20” mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n. 9 per le regioni Umbria e Marche, aggiudicato alla società A2A Energia S.p.A. per il periodo 01.05.2023 - 30.04.2024, con facoltà di proroga per ulteriori sei mesi;
- di autorizzare a sottoscrivere l’ordinativo di fornitura alla convenzione quadro per le pubbliche amministrazioni “Energia Elettrica 20”, lotto 9, nonché ad adottare tutti gli adempimenti connessi e conferenti, anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto di fornitura concluso tra la Direzione Territoriale di Perugia e la società A2A Energia S.p.A. attraverso l’emissione dell’ordinativo avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/05/2023 data di attivazione.

L’importo di € 15000,00 oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 – Fornitura Energia Elettrica - a valere sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2023 per l’importo di € 10.000,00, oltre IVA, e sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2024 per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA, alla Direzione Territoriale ACI di Perugia, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4641.

Si dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m. i.;
- che il sottoscritto, con riferimento al presente affidamento, per quanto a propria conoscenza non si trova in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell'art. 6-bis della legge n. 241/90;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. E che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

il Direttore
Dr. Sandro Simonetti

